

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE

Sede Legale: Via Conca, 71 – 60126 Torrette di Ancona

S.O. Affidamento Contratti Pubblici

Sede operativa: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60100 Ancona

SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

**3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature
(un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un
angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema
PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e
lavori strutturali e impiantistici**

CIG ACCORDO QUADRO.....

Sommario

1.	AMBITO SOGGETTIVO: DEFINIZIONI.....	4
2.	NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
4.	DURATA DELL'ACCORDO.....	8
5.	LUOGO DI ESECUZIONE.....	9
6.	UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI /EMISSIONE ORDINTIVI DI FORNITURA (ODF).....	10
7.	CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO.....	10
7.1	Modifica del contratto in corso di esecuzione.....	13
	Opzioni su Economie di gara.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8.	REVISIONE DEI PREZZI.....	15
9.	RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO.....	18
10.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	19
1.1.	Hardware e Software.....	20
1.2.	Training e formazione degli utilizzatori.....	20
11.	ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ESECUTORE.....	20
11.1	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	22
12.	OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI	22
12.1	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE.....	23
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	23
14.	CODICE DI COMPORTAMENTO PATTO DI INTEGRITÀ.....	25
15.	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	26
16.	PENALI.....	26
17.	CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE	27
18.	GARANZIA DEFINITIVA.....	27
19.	INDISPONIBILITÀ DELLA TECNOLOGIA, FUORI PRODUZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	28
20.	ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ'.....	28
21.	RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	28
22.	RECESSO	29
23.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO	30
24.	SUBAPPALTO.....	30
25.	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	32
26.	CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA	32
27.	FORO COMPETENTE	32
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
29.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	33
30.	MONITORAGGIO E REPORTISTICA.....	33
31.	DOMICILIO DIGITALE.....	34
32.	CLAUSOLA FINALE	34

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, C.F. e Partita IVA 01464630423, con sede legale in Via Conca 71 – 60126 Torrette – Ancona, rappresentata dalla

in esecuzione alla Determina n.615/DG del 30/07/2020 e successiva modifica disposta con Determina n. 738/DG del 22/07/2022 all'istruzione operativa in materia di certificazione approvata con ID: 1459690|09/02/2024|ACP, nella sua qualità di Direttore S.O. Affidamento Contratti Pubblici (in seguito indicata per brevità "Amministrazione");

DITTA C.F. ...Partita IVA con sede legale in via.....città.....(in seguito indicato per brevità con la parola "esecutore") rappresentata da nato il a in qualità di¹come risulta da.....,

PREMESSO CHE

- che con determina del² n..... del è stata avviata la procedura aperta ai sensi all'art. 71 del Codice per l'affidamento di un Accordo quadro misto, con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, senza riapertura del confronto competitivo, per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare),ulteriori arredi e attrezzature accessorie, servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici, per un importo complessivo a base d'asta pari a € Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del³..... n. ____ del è stata aggiudicata la procedura di gara e la vs ditta è risultata aggiudicataria;
- che vs ditta è in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara (eventuale...fatto salvo quanto indicato al punto....della determina di aggiudicazioneesito controlli antimafia/certificato disabili.....-);
- che gli appalti specifici basati sull'Accordo Quadro ("Contratti Attuativi") saranno affidati mediante applicazione delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro senza nuovo confronto competitivo;
- il presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'amministrazione all'acquisto di quantitativi minimi, bensì da origine unicamente ad un obbligo dell'esecutore di accettare l'esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, degli ordini emessi a valle della stipula dei contratti attuativi;
- che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Amministrazione, la garanzia definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. della compagnia assicurativa, per l'importo di Euro (Se del caso: tale importo è pari al% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.117 del D.Lgs 36/2023; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga sin da ora ad integrare l'importo della garanzia prestata);
- che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;

¹ Indicare estremi atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore

² Indicare la qualifica di chi emana l'atto

³ Indicare la qualifica di chi emana l'atto

- che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione degli appalti alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
- *SE DEL CASO* che con provvedimento n. ... del è già stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto *oppure* che con disposizione di servizio n. _____ del _____ il responsabile del procedimento ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto¹ (art 17, comma 8 D.Lgs 36/2023)];

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. AMBITO SOGGETTIVO: DEFINIZIONI

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. **accordo quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti gli atti e documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Amministrazione, da una parte, e l'esecutore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire tutte le condizioni e le clausole relative agli appalti specifici affidati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione dei Contratti Attuativi;
2. **amministrazione**, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
3. **esecutore** (operatore economico aggiudicatario) la ditta _____;
4. **offerta affidataria**, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione;
5. **Responsabile procedura affidamento (RPA)**
6. **Responsabile Unico del Progetto (RUP) Accordo Quadro e AS2-AS3**
7. **Responsabile Unico del Progetto (RUP) AS1**.....;

Si precisa che si ritiene opportuno in fase esecutiva distinguere la gestione contrattuale delle varie prestazioni comprese nell'Accordo Quadro. Pertanto le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, risiedono nella necessità di garantire, per il periodo di durata iniziale ed opzionali previsti per i contratti, servizi, lavori e forniture necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

Per ciascun appalto specifico pertanto la Stazione appaltante individuerà un apposito RUP (eventualmente in tutto o in parte coincidente con il RUP dell'Accordo quadro) e Direttore dell'esecuzione/Direttore Lavori e sarà acquisito un distinto "CIG derivato", fermo restando che il RUP della Prestazione principale Appalto specifico 1 dovrà garantire il coordinamento e la supervisione dell'intero intervento.

8. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) AS1

¹ L'esecuzione anticipata del contratto può avvenire nei seguenti casi:

- quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- in casi di comprovata urgenza

-;
9. **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) AS2 e Direttore Lavori AS3**
.....;
10. **direttori operativi** (assistenti contabile del direttore dell'esecuzione: R.F/RU, S.O. Gestione Economico Finanziaria);
11. **appalto specifico**: la prestazione affidata dalla amministrazione al esecutore in esecuzione del presente atto, giusta sottoscrizione di apposito contratto attuativo;
12. **contratto attuativo (prestazione AS1-AS2-AS3)**: documento stipulato dalla amministrazione con l'esecutore, con il quale l'amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna l'esecutore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;
13. **importo massimo contrattuale**: l'importo massimo del presente Accordo, IVA esclusa, comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalla amministrazione, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito.
14. **referente dell'esecutore**: l'esecutore individua nel Dott. _____ (recapito telefonico.....mail.....) il referente al quale l'amministrazione, nella persona del responsabile della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l'esecutore proceda alla sostituzione del referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'amministrazione, quest'ultima si riserva, previa valutazione delle deduzioni addotte dal esecutore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale.

2. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi sono regolate:

- a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli Allegati ivi richiamati,
- b) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. determina di aggiudicazione;
2. documentazione di gara relativi allegati;
3. documenti progettuali e relativi allegati;
4. DUVRI e Nota informativa;
5. offerta tecnica dell'esecutore;
6. offerta economica dell'esecutore
7. garanzia definitiva;
8. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Amministrazione.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Amministrazione, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici.

I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Accordo ha per oggetto:

Accordo quadro misto relativo alla fornitura in noleggio e acquisto di apparecchiature, e all'esecuzione di servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per l'adeguamento dei locali interessati dall'intervento

Le prestazioni comprese in accordo quadro sono articolate in tre distinti appalti specifici, tra loro strettamente connessi, come di seguito dettagliati:

1. Appalto Specifico 1 (nel seguito sintetizzato AS1): Fornitura in noleggio di n.1 angiografo biplano per neuroradiologia, n.1 angiografo biplano per emodinamica, n.1 pet-tc forniti secondo la composizione specificata nell'Allegato n. 1 - "specifiche tecniche sistemi", e relativa fornitura in acquisto di apparecchiature ed arredi accessori.

- L'Appalto Specifico 1 (AS1) costituisce la prestazione principale dell'unico lotto e comprende nello specifico:
- Fornitura in noleggio per 7 anni (84 mesi) dei due angiografi biplani e della pet-tc con le caratteristiche tecniche indicate in allegato n.1 comprensivi di assistenza tecnica full risk tutto compreso per l'intera durata del noleggio
- Fornitura in acquisto delle apparecchiature elettromedicali comprensivi di assistenza tecnica full risk tutto compreso 12 mesi in garanzia legale, arredi ed accessori necessari alla maggiore ergonomia di funzionamento dei sistemi con le caratteristiche tecniche indicate in allegato n.1
- Smontaggio e Dismissione e smaltimento dei vecchi angiografi (neuroradiologia ALLURA s/n 52504501 relativi accessori; emodinamica ALLURA XFD10 s/n 153950 IT67464933 e relativi accessori; medicina nucleare DISCOVERY 690 VCT s/n A51043178 e relativi accessori)
- Smontaggio, stoccaggio e rimontaggio di una gammacamera GE INFINIA s/n 18174 e relativi accessori
- Attività di addestramento e formazione del personale medico, fisico e tecnico finalizzata alla messa in esercizio e all'utilizzo dei sistemi rx forniti
- Attività di addestramento e formazione del personale medico, infermieristico finalizzata alla messa in esercizio e all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali fornite.
- Eventuale fornitura in opzione a favore dell'AOU della fornitura in acquisto delle medesime apparecchiature o arredi offerti, oppure apparecchiature, accessori, strumenti o arredi analoghi o complementari che si dovessero ritenere necessari per le esigenze dell'AOU, durante il periodo di esecuzione dell'appalto

2. Appalto Specifico 2 (nel seguito dettagliato AS2) – Prestazione Secondaria: servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori connessi all'installazione delle apparecchiature di cui all'Appalto Specifico 1;

3. Appalto Specifico 3 (nel seguito dettagliato AS3) – Prestazione Secondaria: esecuzione dei lavori accessori per ristrutturazione locali ai fini dell'installazione delle apparecchiature di cui all'Appalto Specifico 1

I dettagli degli interventi previsti quali prestazioni secondarie sono contenuti nei documenti che compongono il PFTE, allegato alla documentazione di gara.

Sono inoltre comprese nell'Accordo quadro e formano oggetto di opzione sull'AS1 a favore dell'AOU, le seguenti prestazioni che potranno essere affidate all'Esecutore:

- fornitura in acquisto delle medesime apparecchiature o arredi offerti, oppure apparecchiature, accessori, strumenti o arredi analoghi o complementari necessari per le esigenze dell'AOU, durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

Inoltre si precisa che l'esecutore, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, si impegna a cedere al termine del noleggio la proprietà di tutte le apparecchiature a noleggio (due angiografi biplani e la pet-ct) per l'importo specificato alla Stazione Appaltante, pari a 1.000,00 € per ciascuna apparecchiatura, per un totale complessivo di € 3.000,00 che verrà corrisposto in unica soluzione da parte di questa AOU.

Si precisa pertanto che la stipula del contratto attuativo relativo alla fornitura iniziale delle apparecchiature e dei contratti attuativi relativi ai servizi di progettazione ed esecuzione lavori è certa (Appalto Specifico 1 -2-3), mentre le ulteriori opzioni indicate ai paragrafi successivi, potranno essere attivate solo qualora l'AOU ne ravvisi il fabbisogno/risorse finanziarie, pertanto l'acquisizione delle stesse non è garantita all'operatore economico e non è da considerarsi vincolante per l'AOU; il fabbisogno dipenderà dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che l'aggiudicatario possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta. Resta fermo che qualora l'AOU decidesse di attivare le opzioni, l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le relative prestazioni alle condizioni previste dalla disciplina contrattuale.

In ordine al solo AS1, si evidenzia che:

- qualora l'AOU decidesse di attivare le opzioni relative alla fornitura in acquisto di arredi e tecnologie già quotati in offerta, l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le relative prestazioni alle condizioni previste dalla disciplina contrattuale;

- in caso di attivazione dell'opzione avente ad oggetto la fornitura di arredi e tecnologie non oggetto di offerta in gara, non si configura un diritto potestativo a favore dell'AOU e pertanto l'esercizio della stessa è subordinato al preventivo accordo e negoziazione successiva con l'aggiudicatario. In tal caso l'opzione potrà essere affidata solo se sarà raggiunto un accordo tra le parti in ordine all'oggetto dettagliato, ai prezzi unitari, alle quantità, alle altre condizioni di fornitura

La definizione analitica delle specifiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi richiesti per l'intero intervento, il dimensionamento e le quantità degli stessi, sono contenuti nel Capitolato Speciale e relativi allegati.

Disciplina del contratto/accordo quadro

Il presente contratto è un accordo quadro con un unico operatore economico, lotto unico ed indivisibile come meglio precisato nei documenti di gara.

Fermo restando che il presente atto contempla e disciplina un unico affidamento di prestazioni strettamente interconnesse ed indivisibili, ai fini della gestione contrattuale sono individuati gli appalti

specifici sopra individuati, nonché quelli che dovessero essere affidati in esercizio delle opzioni previste.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nei documenti progettuali posti a base di gara e nell'Offerta tecnica.

Con la stipula del presente Accordo, l'esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione ad eseguire la prestazione, come meglio specificato nei successivi commi, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 7.

Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per l'amministrazione nei confronti dell'esecutore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.

4. DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'Accordo quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, nei casi riportati nella documentazione di gara.. Durante l'arco di durata dell'Accordo quadro saranno stipulati i contratti attuativi per gli appalti specifici AS1 - AS2 – AS3 compresi nell'Accordo quadro (parte certa),

Per ciascuna prestazione di cui si compone l'intervento, si precisa che la durata di ciascun contratto attuativo decorrerà dalla data di effettivo avvio della fornitura/servizi/lavori disposto con verbale del DEC/DL o comunque dalla data comunicata dall'AOU in seguito all'aggiudicazione e che le durate ed i tempi di esecuzione (termini di consegna delle apparecchiature, dei materiali in somministrazione etc.) sono definite sia nel Capitolato Speciale e relativi allegati (Appalto Specifico 1) che nella relazione tecnica lavori PFTE (AS2 e AS3) e negli schemi di contratto attuativo (Appalto Specifico 1, 2 e 3).

In particolare si riporta di seguito l'indicazione della durata dei seguenti Appalti Specifici:

- APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE La durata del noleggio delle n. 3 apparecchiature e relativi componenti e servizi accessori acquisiti con tale modalità è di 84 mesi (7 anni), decorrenti dallo specifico verbale di avvio delle prestazioni, come dettagliato nel Capitolato Speciale; per quanto attiene la fornitura delle apparecchiature e arredi in acquisto, i relativi tempi di esecuzione (termini di consegna delle apparecchiature, etc.) sono anche questi definiti nel Capitolato Speciale e relativi allegati. A seguito del collaudo delle apparecchiature è prevista la decorrenza dei 12 mesi di garanzia legale per tali beni in acquisto.

Inoltre si rileva che in caso di esercizio dell'opzione sui quantitativi sull'AS1, qualora trattasi della fornitura in noleggio di eventuali ulteriori apparecchiature, lo stesso avrà una durata massima fino al termine conclusivo residuo dell'AS1, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio della predetta fornitura in opzione del DEC/comunicazione stazione appaltante; in caso di acquisto di eventuali ulteriori arredi o apparecchiature in opzione verrà effettuata apposita comunicazione da parte dell'AOU all'Esecutore, nella quale verranno indicati i termini di consegna degli stessi. Anche per tali ulteriori beni eventualmente acquisiti in opzione sono previsti 12 mesi di garanzia legale, decorrenti dal collaudo di ciascuno di essi.

- APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio e consegna parziale delle aree di cantiere per la presentazione all'AOU del progetto esecutivo completo di ogni allegato, , tali termini sono al netto dei tempi stimati per approvazione del progetto esecutivo da parte dell'AOU e relativa validazione e all'ottenimento delle autorizzazioni/rilascio permessi da parte dei vari Enti coinvolti).

APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA Lavori architettonico-strutturali e impiantistici: in giorni 397(trecentonovantasette) complessivi naturali e consecutivi , suddivisi e calcolati come dettagliatamente indicato nel relativo cronoprogramma allegato al PFTE decorrenti dal verbale di avvio e consegna definitiva delle aree di cantiere.

Si precisa che in nessun caso potranno essere eseguite prestazioni prima della riunione di coordinamento e della sottoscrizione del DUVRI/PSC.

Il collaudo degli impianti, dei locali e delle apparecchiature richieste per l'esecuzione delle prestazioni, costituisce necessario presupposto per l'utilizzo dei medesimi impianti e apparecchiature.

Il termine iniziale di durata contrattuale decorre in ogni caso dalla data indicata nella comunicazione di avvio di esecuzione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante la stipula, da parte dell'amministrazione dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo.

I singoli Contratti Attuativi sono stipulati dall'Amministrazione entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, hanno una durata massima come sopra riportato per ciascun Appalto Specifico (fatto salvo il recesso unilaterale di cui all'art. 4 del Disciplinare di Gara dalla data definita nel singolo Contratto attuativo, e comunque cessano di avere effetti all'esaurirsi dell'importo massimo contrattuale per ciascun AS.

(eventuale) Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, le prestazioni siano state avviate prima della stipulazione del presente atto, il presente atto deve indicare le prestazioni che l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo quadro, l'esecutore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Esecutore

5. LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la/le sede/i dell'Amministrazione come indicato nei documenti di gara

6. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei Contratti attuativi che saranno stipulati con l'operatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

L'Accordo non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'esecutore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito di cui al successivo articolo 7, l'esecuzione delle prestazioni secondo le prescrizioni dei Contratti attuativi.

L'Affidamento dei singoli Contratti attuativi al esecutore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo; il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice.

La stipula del **Contratto attuativo AS1 – AS2-AS3**, avverrà con scrittura privata semplice in modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, secondo gli schemi approvati con la decisione a contrarre, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione e contenere almeno le seguenti informazioni:

1. l'elenco delle prestazioni oggetto del Contratto con indicazione dei quantitativi massimi di competenza presunti;
2. l'importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;
3. il luogo o luoghi di esecuzione;
4. il CIG derivato;
5. il nominativo del RUP/Direttore dell'esecuzione eventuali direttori operativi
6. eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto.

I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti, fatto salvo l'esercizio delle opzioni previste. E' facoltà dell'Amministrazione, una volta esauriti i massimali dei quantitativi stimati in un precedente Contratto attuativo, procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo.

7. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO

I corrispettivi sono quelli offerti in sede di gara dal **esecutore come da prospetto allegato**.

Il corrispettivo che sarà pagato all'Esecutore per ciascun appalto specifico compreso nell'AQ sarà pagato a corpo. Il corrispettivo per l'AS1, relativo alla quota del noleggio, sarà pagato mensilmente e l'importo mensile da pagare sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi contrattuale (dettaglio offerta economica presentata in gara al lordo della eventuale revisione applicabile al periodo di riferimento) ed alle quantità ed alle prestazioni effettivamente rese in adempimento alle obbligazioni contrattuali.

Per quanto attiene il dettaglio delle modalità di pagamento dei corrispettivi di cui all'AS3 e dell'AS2 si rimanda a quanto espressamente previsto nella documentazione compresa nel PFTE allegato alla documentazione di gara.

Si precisa che il corrispettivo erogato per l'AS2 deve ritenersi immutabile, essendo a corpo, anche a seguito di eventuale variazione dell'importo dei lavori in sede di progettazione esecutiva.

Si precisa che tutte le restanti prestazioni da ritenersi comprese nel contratto sulla base dei documenti di gara e dell'offerta aggiudicata, anche laddove non dovessero essere direttamente ed

univocamente riconducibili alle singole voci dell'elenco prezzi contrattuale, si intendono compensati dai predetti corrispettivi a misura e a corpo e quindi non comporteranno alcun diritto dell'Esecutore a pretendere corrispettivi aggiuntivi.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 41 8-bis. il contratto relativo all'AS2 contiene clausole espresse volte a determinare le prestazioni reintegrative a cui il progettista sarà tenuto, a titolo transattivo, per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Il pagamento all'Esecutore del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'Appalto Specifico 2, sarà disposto in unica soluzione in seguito all'espletamento della prestazione e alla conseguente approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Il corrispettivo che sarà pagato all'Esecutore per l'Appalto Specifico 3 è determinato "a corpo" ed è previsto per SAL secondo le previsioni che saranno date in dettaglio nel progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera a) dell'Allegato I.7 al D.Lgs n. 36/2023, si rileva che I lavori oggetto dell'AS3, vengono appaltati a corpo in quanto le prestazioni da eseguire sono dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali allegati — planimetrie, relazioni tecniche, computo metrico estimativo e specifiche tecniche — che consentono un grado di precisione tale da garantire una completa individuazione qualitativa e quantitativa delle lavorazioni da eseguire.

La natura delle opere, che riguardano interventi di adeguamento impiantistico, strutturale e/o edilizio di ambienti esistenti con caratteristiche geometriche e costruttive già definite, rende possibile la determinazione preventiva e attendibile del corrispettivo globale in misura fissa e invariabile, indipendentemente dalle quantità effettivamente eseguite.

La scelta del corrispettivo a corpo garantisce la massima certezza dei costi per la SA, evitando variazione in corso d'opera legate a misurazioni fisiche delle quantità e semplificando la gestione contabile e amministrativa del contratto, rendendo il presso a corpo lo strumento più idoneo ed efficiente per la realizzazione dell'intervento.

Tutte le restanti prestazioni da ritenersi comprese nel contratto sulla base dei documenti di gara e dell'offerta aggiudicata, anche laddove non dovessero essere direttamente ed univocamente riconducibili alle singole voci dell'elenco prezzi contrattuale, si intendono compensati dai predetti corrispettivi a misura e a corpo e quindi non comporteranno alcun diritto dell'Esecutore a pretendere corrispettivi aggiuntivi.

L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro + iva....., oneri della sicurezza pari a zero, determinato come segue

- i) la somma del corrispettivo di AS1-AS2-AS3
- ii) l'eventuale aumento dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 50% dell' importo inizialmente stimato per l' Appalto Specifico AS1 e fino a un massimo del 20% dell' importo inizialmente stimato per l' Appalto Specifico AS2 e AS3 , ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice (opzione sui quantitativi);
- iii) Ulteriore opzione per affidamento lavori imprevisi e eventuale revisione prezzi per un importo aggiuntivo complessivo pari € 481.643,17 oltre iva.
- iv) economia di gara pari ad Euro.....

come indicato nella tabella seguente:

L'esecutore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi massimi contrattuali stabiliti, per ciascun Appalto Specifico.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto, e devono intendersi pertanto comprensivi, di tutte le prestazioni/servizi/lavori declinati nel Capitolato Speciale, per ciascun Appalto Specifico.

Gli obblighi e gli oneri derivanti al esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime; l'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Qualora la stazione appaltante si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al precedente comma 2, lettere ii), iii), iv) comunicheranno all'esecutore il relativo atto di sottomissione.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto di durata, trovano applicazione **per i soli AS1 e AS3** le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del d.Lgs. 36/2023, secondo cui *"Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. ... Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 (art.33). Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni"*.

PREMIO DI ACCELERAZIONE PER AS3

Relativamente all'AS3, ai sensi dell'art. 126 comma 2) del D.Lgs n. 36/2023, qualora la relativa ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione stabilito dal Cronoprogramma di intervento, sarà riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione (PA) determinato come segue:

Se $DE \geq (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,5 \% IC)$ oltre IVA

Se $(90\%DP) \leq DE < (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,75 \% IC)$ oltre IVA

Se $DE < (90\%DP)$, $PA = NGA \times (1 \% IC)$ oltre IVA

Dove:

DP= Durata Prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi quale risultante dal Cronoprogramma del singolo intervento;

DE= Durata Effettiva, in giorni naturali e consecutivi conseguenti la consegna dei lavori del singolo intervento;

PA= premio di accelerazione (espresso in €);

IC= Importo del contratto attuativo AS3 (espresso in €);

NGA= Numero giorni di anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi, calcolati come differenza fra Durata prevista e Durata effettiva.

L'importo del Premio di Accelerazione (PA), non potrà superare il 5% dell'importo del contratto attuativo AS3. Il premio di accelerazione (PA) sarà riconosciuto all'esecutore a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di Collaudo. L'esecutore avrà diritto al premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale previsto dal Cronoprogramma sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato secondo quanto previsto dal codice.

7.1 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Opzioni sui quantitativi

Si prevedono le seguenti opzioni sui quantitativi, distinte per ciascun Appalto Specifico compreso nell'Accordo Quadro:

- Opzione su prestazione principale AS1

Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023: la quantità delle forniture in noleggio/acquisto potrà variare in base alle esigenze dell'Amministrazione, e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà, durante il periodo di durata contrattuale dell'AS1 di diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite del 50% dell'importo inizialmente stimato per tale tipologia di prestazione. Inoltre potranno essere acquisite dall'AOU, nell'ambito dell'esercizio di tale opzione, ulteriori forniture aventi ad oggetto beni analoghi e/o accessori all'appalto in oggetto, per sopravvenute esigenze non programmabili, necessari al conseguimento degli obiettivi.

In ordine a tale opzione sui quantitativi da esercitarsi sull'AS1, si precisa che:

- qualora trattasi di noleggio/acquisto di ulteriori arredi e tecnologie, compresa l'assistenza tecnica e manutenzione full risk, **già quotati in offerta**, si configura un diritto potestativo a favore della Stazione Appaltante e pertanto qualora tale opzione fosse esercitata, a discrezione dell'Amministrazione, tale opzione dovrà essere eseguita obbligatoriamente dall'Appaltatore alle medesime condizioni di offerta, senza che l'esecutore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta;

- qualora trattasi di noleggio/acquisto di ulteriori arredi e tecnologie, compresa l'assistenza tecnica e manutenzione full risk, **non oggetto di offerta in sede di gara**, non si configura un diritto potestativo a favore della Stazione appaltante e pertanto l'esercizio di tale opzione è subordinato al preventivo accordo e negoziazione successiva con l'aggiudicatario. In tal caso la fornitura opzionale potrà essere affidata solo se sarà raggiunto un accordo tra le parti in ordine all'oggetto dettagliato, ai prezzi unitari, alle quantità, alle altre condizioni di fornitura.

Qualora trattasi di fornitura opzionale in noleggio, per la relativa durata dello stesso di rinvia a quanto indicato al punto precedente

- Opzione su prestazione secondaria Servizi di Progettazione AS2

-Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023: la quantità delle prestazioni potrà variare in base alle esigenze dell'Amministrazione, e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà, durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro, di diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite del 20% dell'importo inizialmente stimato per tale tipologia di prestazione.

- Opzione su prestazione secondaria esecuzione di lavori accessori per l'installazione AS3

Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023: la quantità delle prestazioni potrà variare in base alle esigenze dell'Amministrazione per l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione e/o ampliamento dell'impianto trattamento reflui radioattivi, per un importo massimo stimato entro il limite del 20% dell'importo inizialmente stimato per tale tipologia di prestazione.

Ulteriore opzione per affidamento lavori imprevidi e eventuale revisione prezzi per un importo aggiuntivo complessivo pari € 481.643,17 oltre iva.

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il tetto di spesa complessivo derivante dalle opzioni sopra riportate è comprensivo anche delle eventuali revisioni dei prezzi, come disciplinata nei documenti di gara.

Si precisa che l'importo di tutte le opzioni sopra indicate, verrà calcolato sugli importi posti a base di gara per ciascun AS, non dipenderà dunque dall'importo di aggiudicazione dei singoli appalti e resterà pertanto invariato rispetto a quello risultante dal quadro economico e dal prospetto di calcolo della spesa.

Opzioni su Economie di gara

Oltre alle opzioni sopra riportate, potranno essere utilizzate come opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 o eventuali lavori imprevidi relativi all'AS3, gli importi delle economie derivanti dai singoli importi offerti per ogni Appalto Specifico rispetto alla base d'asta.

Tali importi potranno inoltre essere utilizzati ai sensi dell'art. 60 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Pertanto il valore massimo del Contratto di Accordo Quadro che verrà sottoscritto, comprensivo di tutte le potenziali opzioni, sarà pari al valore posto a base di gara e risultante dal prospetto di calcolo della spesa, senza tenere conto dell'importo complessivo di aggiudicazione; fermo restando quanto sopra precisato in merito all'esercizio delle opzioni.

L'importo massimo derivante dall'esercizio delle opzioni è dettagliato nel quadro economico e nel prospetto di calcolo della spesa.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente

all'Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara..

Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno ,).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Amministrazione da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

8. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 sarà attivata a decorrere dal mese individuato in $t = 1$ come definito di seguito, e sarà disposta anche successivamente con cadenza annuale.

In ogni caso la revisione potrà essere attivata esclusivamente al ricorrere delle seguenti particolari condizioni di natura oggettiva.

L'attività oggetto dell'appalto viene individuata, anche in maniera prevalente, distintamente per ciascun appalto specifico. Pertanto si riporta per ciascun Appalto la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):

AS1: Fornitura in noleggio di n.1 angiografo biplano per neuroradiologia, n.1 angiografo biplano per emodinamica, n.1 pet-tc e relative attrezzature accessorie e acquisto di apparecchiature e arredi accessori ai sistemi in noleggio

CPV 33111720-4 - Apparecchi per angiografia

CPV 33115000-9 - Apparecchi per tomografia

AS3: 45350000-5 (Installazione di impianti meccanici

Si rileva che, considerata la breve durata dell'AS2 – servizi di progettazione, non si ritiene di prevedere per tale prestazione la revisione prezzi.

Per AS1

Atteso che all'interno della Tabella D1 è presente un CPV (33110000-4), con livello di disaggregazione inferiore rispetto a quelli selezionati da questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. d) dell'Allegato II.2bis del D.Lgs. 36/2023, l'associazione fra tale CPV con livello di disaggregazione inferiore e relativo 'indice ISTAT è la seguente:

33110000-4	Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
------------	--	-----	---

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove

- I = indice individuato
- t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione – che coincide con il mese ed anno del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del D.Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato - e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato – che coincide con il medesimo mese individuato in t = 0 degli anni successivi all'anno del provvedimento di aggiudicazione per ciascuna delle annualità contrattuali per la quale si effettua la rilevazione - e I è l'indice utilizzato.

La revisione viene applicata, distintamente per ciascun AS, per il periodo di riferimento qualora la variazione dell'indice per l'AS1, calcolato come sopra indicato, determina il superamento della soglia base da parte della soglia di periodo:

Soglia base: 0,05 * Val complessivo contratto

Soglia di periodo (t): V_t * Val residuo contratto(t)

Dove:

Val complessivo contratto = valore complessivo del contratto (stabilito per ciascuno appalto come precisato in precedenza) per l'intero periodo di durata, al netto di iva ed opzioni, risultante dal provvedimento di aggiudicazione

V_t = Variazione, in positivo o in negativo dell'indice per AS1 per il periodo di riferimento.

Val residuo contratto(t) = Valore del contratto (stabilito per ciascuno appalto come precisato in precedenza) al netto di iva, comprensivo di eventuali opzioni effettivamente esercitate dalla Stazione appaltate e di qualsiasi altra modifica già disposta per precedenti revisioni prezzi – Importo fatturato al momento della rilevazione, al netto di iva

REVISIONE IN AUMENTO

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in aumento solo a condizione che il valore della Soglia di periodo (t) sia superiore al valore della Soglia base. Qualora risulti soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue:

1) determinazione della percentuale da applicare % rev:

$$\% \text{ rev_aum} = 0,8 * (Vt-0,05) - \sum \% \text{ rev_aum riconosciute nelle precedenti rilevazioni}$$

2) i prezzi unitari contrattuali sono incrementati in misura pari alla percentuale % rev_aum con decorrenza dal primo mese dell'annualità contrattuale per il periodo di riferimento della revisione

REVISIONE IN DIMINUZIONE

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in diminuzione solo a condizione che il valore della Soglia di periodo (t) sia inferiore al valore della Soglia base. Qualora risulti soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue:

1) determinazione della percentuale da applicare % rev:

$$\% \text{ rev_dim} = 0,8 * (Vt+0,05) - \sum \% \text{ rev_dim riconosciute nelle precedenti rilevazioni}$$

2) i prezzi unitari contrattuali sono decrementati in misura pari alla percentuale % rev_dim con decorrenza dal primo mese dell'annualità contrattuale per il periodo di riferimento della revisione

L'eventuale maggior onere rientrerà nell'importo già quantificato di cui alla opzione sui quantitativi o, ai sensi dell'art. 60 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nelle eventuali opzioni derivanti dalle economie di gara.

PER AS3 Esecuzione Lavori–Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2bis del D.Lgs. 36/2023 alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal MIT di cui all'art. 60 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni in materia di revisione prezzi come disciplinate nel testo vigente del Codice alla data del 1° luglio 2023; posto che ad oggi tale provvedimento non risulta emanato dall'Autorità competente, l'eventuale revisione prezzi per l'AS3, qualora attivata in tale periodo transitorio, sarà disciplinata come di seguito descritto, fino alla data di pubblicazione del predetto provvedimento:

Al momento dell'avvio della presente procedura, l'indice aggiornato del Costo di Costruzione riferimento Novembre 2025 (per edificio industriale, su base 2021=100) rilevato su ISTAT evidenzia incremento pari a **113,40** (rispetto a base 2021).

Qualora, a decorrere dall'anno successivo alla data del provvedimento di aggiudicazione della procedura, all'atto di emissione del singolo ordinativo di fornitura, sia registrato sul portale ISTAT un aumento dell'Indice del Costo di Costruzione superiore al 5% del suddetto

valore (indice ISTAT dunque superiore a 119,70), tale eccedenza potrà essere riconosciuta, quale aumento percentuale applicabile all'importo complessivo nella misura dell'80% della variazione stessa, secondo la seguente formula

$$RP = (((Icc_n - Icc_0 / Icc_0) * 100) - 5) * 0,8$$

Dove:

RP (Revisione Prezzi) = percentuale in aumento da riconoscere all'importo dei lavori aggiudicati;

Iccn = Indice ISTAT Costo di Costruzione per edificio industriale al momento della rilevazione;

Icc0 = 113,40 Indice ISTAT Costo di Costruzione per edificio industriale Novembre 2025

Ai sensi dell'art. 9 comma dell'allegato II.2 bis del codice L'indice di revisione è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto a base di gara,

Se il relativo contratto attuativo AS3 dovesse essere stipulato dopo l'avvenuta pubblicazione del provvedimento da parte del MIT di cui all'art. 60 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, considerato che:

- l'AS3, verrà svolto a seguito di approvazione del progetto esecutivo di cui all'AS2;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Allegato II.2bis del D.Lgs. 36/2023, l'individuazione dell'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è effettuata dal progettista, in sede di elaborazione del progetto, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni previste per lo specifico intervento, di cui alla Tabella A del medesimo allegato II.2 bis, la stessa verrà disciplinata utilizzando gli indici di cui all'Allegato II.bis del D.Lgs. n. 36/2023, che saranno individuati dal Progettista al momento della redazione della progettazione esecutiva, seguendo il metodo previsto dagli art. 4-5-6 del citato allegato.

9. RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

L'esecutore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Amministrazione il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

L'esecutore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie

obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Amministrazione.

L'esecutore deve informare l'Amministrazione non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere l'Accordo quadro e/o gli Ordinativi di Fornitura.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni per ciascun Appalto Specifico previste nei documenti progettuali/offerta tecnica dell'esecutore e le relative tempistiche sono disciplinate dal Capitolato Speciale (allegato 1 ed elaborati richiamati), per ciascun Appalto Specifico, a cui si rimanda integralmente.

In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese dell'esecutore, in porto franco presso i punti di consegna indicati nel Capitolato Speciale/Buono d'ordine e le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, da effettuarsi a cura dell'esecutore il quale dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature e personale necessario per svolgere tale attività.

In considerazione degli obblighi assunti dal Esecutore con la stipula del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, si intendono perfezionate con la semplice ricezione da parte dell'esecutore.

A seguito della ricezione del buono d'ordine, l'esecutore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto dell'Accordo presso i punti di consegna/ eseguire le prestazioni richieste, salvo diverse indicazioni in fase esecutiva, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando che la fornitura dei prodotti/ esecuzione delle prestazioni dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei suddetti punti, salvo diverso accordo tra l'esecutore e l'Amministrazione.

Per le modalità di ritiro, sostituzione, integrazione prodotti si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di prestazioni difformi qualitativamente e/o quantitativamente, accertata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale, l'Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, al Esecutore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino al permanere della inadempienza segnalata.

Le richieste relative alle forniture di beni oggetto della prestazione sono emesse fino a concorrenza dell'importo massimo del Contratto attuativo di riferimento. Qualora pervenga al Esecutore una richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto attuativo, sarà cura dell'esecutore contattare l'Amministrazione Contraente per comunicare la non validità della richiesta ricevuta..

1.1. Hardware e Software

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro prevedono l'utilizzo di appositi hardware e software per l'elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management a carico della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti software che verranno forniti e/o realizzati nell'ambito del presente appalto. Qualora inoltre il software gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L'esecutore dovrà fornire la manualistica in italiano relativamente alle componenti hardware e/o software.

Si rimanda integralmente a quanto declinato nel capitolato speciale di appalto.

1.2. Training e formazione degli utilizzatori

L'esecutore dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi/sistemi/impianti/attrezzature, si rimanda a quanto declinato nel capitolato speciale in merito alla formazione degli utilizzatori.

11. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'amministrazione per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto,), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e **completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo**, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'amministrazione anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione

della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;

d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'amministrazione;

f) comunicare tempestivamente all'amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) manlevare e tenere indenne l'amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell'amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici: modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'amministrazione stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'amministrazione continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'amministrazione o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell'amministrazione nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'amministrazione.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'amministrazione.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;

b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali dell'amministrazione indicati nel presente atto;

c) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento della prestazione delle "targhette identificative" (se del caso);

d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio (se del caso).

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

PER APPALTO SPECIFICO 5

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori oggetto dei singoli OdF sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici, ed in tutti gli elaborati facenti parte e rilevanti ai fini contrattuali del progetto esecutivo redatto di volta in volta.

Si rimanda al Capitolato speciale di appalto ed alla normativa vigente per quanto altro non specificato

11.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, promuovere modelli di produzione più sostenibili, razionalizzare i propri consumi ed ottimizzare la spesa in un'ottica di medio-lungo periodo, in linea con il Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e in conformità a quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà:

- Predisporre sistemi ed impianti, in grado di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, un'efficiente ottimizzazione del consumo / dispersione di gas;
- Predisporre un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, che garantisca l'efficientamento / riduzione dei trasporti e consegne effettuati con mezzi pesanti;
- Fornire alla stazione appaltante, che provvederà alla successiva ed adeguata diffusione tra il personale dipendente, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio, così da garantire la programmazione delle eventuali riserve e limitare trasporti eccezionali oltre a quelli già programmati;

- uso corretto degli impianti, prese e dispositivi per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di prodotto GM;

12. OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e del D.U.V.R.I. e relativa Nota Informativa.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

12.1 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE

L'Esecutore ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice dovrà consegnare alla Azienda la documentazione prevista, qualora ne ricorrano i relativi presupposti.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata consegna della documentazione di cui al precedente punto nei termini, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 54 del Capitolato.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

13.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Laddove prevista in funzione della natura di ciascun Appalto Specifico, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del d.Lgs. 36/2023, secondo cui sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 (art.33).

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture (AS2-AS3) l'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, e sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

(eventuale) L'esecutore ha presentato la garanzia fideiussoria n.....del..... di importo pari ad Euro.....relativo all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante

Relativamente all'Appalto Specifico 5, l'anticipazione sarà calcolata sull'intero importo di ciascun contratto attuativo (OdF), e corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione per l'AS5, qualora richiesta, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione stessa da parte dell'Amministrazione. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

PREMIO DI ACCELERAZIONE PER IL SOLO AS5- ESECUZIONE LAVORI

Relativamente al Lotto 1, AS5, ai sensi dell'art. 126 comma 2) del D.Lgs n. 36/2023, nell'ambito di ciascun singolo contratto attuativo affidato, qualora la relativa ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione stabilito dal Cronoprogramma del singolo progetto di intervento, sarà riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione (PA) determinato come segue:

Per contratti attuativi relativi a singoli interventi di importo contrattuale \leq € 50.000,00 oltre IVA:

Se $DE \geq (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,5 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Se $(90\%DP) \leq DE < (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,75 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Se $DE < (90\%DP)$, $PA = NGA \times (1 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Per singoli interventi di importo contrattuale \geq € 50.000,00 oltre IVA:

Se $DE \geq (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,4 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Se $(90\%DP) \leq DE < (95\%DP)$, $PA = NGA \times (0,5 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Se $DE < (90\%DP)$, $PA = NGA \times (0,75 \text{ ‰ IC})$ oltre IVA

Dove:

DP= Durata Prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi quale risultante dal Cronoprogramma del singolo progetto di intervento;

DE= Durata Effettiva, in giorni naturali e consecutivi conseguenti la consegna dei lavori del singolo intervento;

PA= premio di accelerazione (espresso in €);

IC= Importo del contratto attuativo relativo al singolo intervento affidato nell'ambito dell'AS5 Lotto1 (espresso in €);

NGA= Numero giorni di anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi, calcolati come differenza fra Durata prevista e Durata effettiva.

L'importo del Premio di Accelerazione (PA), per ciascun singolo contratto attuativo affidato nell'ambito dell'AS5 Lotto 1, non potrà superare il 10% dell'importo del singolo contratto attuativo affidato. Il premio di accelerazione (PA) sarà riconosciuto all'esecutore a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione. L'esecutore avrà diritto al premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale previsto dal Cronoprogramma del singolo intervento sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato secondo quanto previsto dal codice.

13.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L'esecutore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere la relativa fattura in relazione alle prestazioni effettivamente rese ed accettata, rispettivamente per ciascun Appalto Specifico.

Il pagamento sarà disposto dall'Amministrazione previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione delle prestazioni; il direttore dell'esecuzione/Direttore dei Lavori è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione/DL si avvale del supporto dei Direttori Operativi, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.

L'acconto verrà pagato dall'Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resa e al CIG DERIVATO.

Le fatture dovranno essere intestate all'amministrazione; vige l'obbligo di fatturazione elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dal esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto. Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte dell'Amministrazione.

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'AS4 è previsto a seguito del buon esito delle verifiche di conformità corrispondenti agli avanzamenti pari al 50% e al 100% delle prestazioni, come dettagliate nel Capitolato Speciale e relativo allegato 7.

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'AS5 è previsto per SAL, la cui frequenza, per ciascun singolo contratto attuativo (OdF), sarà determinata dal Progettista incaricato in funzione del relativo importo e durata come indicate nel progetto esecutivo.

Nel medesimo progetto verranno stabilite le modalità di contabilizzazione delle singole lavorazioni richieste per ciascun intervento ("a corpo" o "a misura").

14. CODICE DI COMPORTAMENTO PATTO DI INTEGRITÀ

L'esecutore, nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento approvato a livello aziendale con Determina del Direttore Generale n. 1043 del 14/11/2022 "Codice di comportamento

aziendale” – Approvazione” pubblicato sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'esecutore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”).

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte dell'esecutore darà facoltà all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o Contratto attuativo.

15. DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Per quanto attiene le polizze assicurative richieste, si rimanda a quanto espressamente previsto e disciplinato dall'art. 52 del Capitolato Speciale, rispettivamente per ciascun Appalto Specifico.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

16. PENALI

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale sia per l'Accordo Quadro che rispettivamente per ciascun Appalto Specifico e dalla normativa specifica vigente in materia.

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

É ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente applicare la penale.

17. CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, come meglio precisato nel Capitolato Speciale.

18. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, come riportato in premessa, l'esecutore ha presentato la garanzia definitiva.

Ai fini del **progressivo svincolo** della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione e Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità".

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda Ospedaliero Universitaria a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Ospedaliero Universitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali fatto salvo quanto previsto nel capitolato speciale (addebito su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti).

È fatta salva la possibilità per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Azienda Ospedaliero Universitaria

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

19. INDISPONIBILITÀ DELLA TECNOLOGIA, FUORI PRODUZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nei casi di indisponibilità della tecnologia, fuori produzione o aggiornamento tecnologico, l'esecutore procede in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale.

In caso di eventuali inadempimenti da parte dell'esecutore, l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

20. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, si provvederà a nominare e un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)/Direttore Lavori (DL) per AS5.

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal **DEC/DL** anche **avvalendosi dei Direttori Operativi**.

Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all'art. 116 del D.lgs 36/2023 (Allegato I.14 Capo II art. 36). Il DEC/DL segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.

Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all'accertamento del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art. 27 dell'allegato II 14 del D.Lgs. 36/2023) previa acquisizione del DURC, si procederà allo svincolo della garanzia definitiva

21. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Si applica l'art. 122 del Codice

In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 lettere a) e b), l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al esecutore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'esecutore;
- b) qualora taluno dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- m) per il raggiungimento di penali di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;
- n) per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs.n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- o) per inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi assunti nel patto di integrità;
- p) per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento aziendale;
- q) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;
- r) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

22. RECESSO

In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al esecutore a mezzo PEC.

Si rinvia inoltre a tutte le cause di recesso previste dal capitolato tecnico o dal disciplinare di gara.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della

prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

È fatto assoluto divieto al esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

Le ipotesi di sostituzione del contraente originario sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

24. SUBAPPALTO

L'esecutore, conformemente ha quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti **prestazioni:.....**

L'amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, *“i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”*, qualora gli operatori economici volessero affidare in subappalto una diversa soglia delle prestazioni rispetto a quella sopra riportata, dovranno indicarla in sede di offerta unitamente alle apposite motivazioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Inoltre, in caso di affidamento in subappalto di attività inerenti le prestazioni secondarie di cui agli AS2, AS3 e AS6 del LOTTO 1, si applica quanto disposto dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale *“il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis”*.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale

dell'appaltatore.

L'esecutore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, fatto salvo quanto previsto all'art. 119 comma 11.

L'esecutore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia conforme del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto fatto salvo per la prestazione subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare l'amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'amministrazione essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

26. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente atto è soggetto alle condizioni risolutive di cui al D.Lgs. 159/2011 ¹.

27. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dichiara di essere a conoscenza delle informazioni di cui di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù di quanto statuito dagli artt. da 15 a 20 del Regolamento medesimo.

L'Amministrazione tratta i dati dell'aggiudicatario per le finalità legate alla stipula del presente contratto e alla sua esecuzione e per gli adempimenti degli obblighi ad esso connessi in ottemperanza alle prescrizioni di legge, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La comunicazione dei dati dal esecutore all'Amministrazione avverrà per via telematica nel rispetto

¹ N.B. D.Lgs. 159/2011 Si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione di cui all'art. 89 rispettivamente dell'informazione antimafia, inserendo ad esempio nell'atto la seguente clausole "La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa"

delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui alla citata normativa.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Eventuale: Se nell'esecuzione del contratto l'esecutore tratterà dati personali dei pazienti (vedi dichiarazione integrativa presentata in sede di gara)¹

L'esecutore si impegna a sottoscrivere, prima dell'inizio del trattamento dei dati, l'atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dell'esecutore.

Al contratto si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento Ag. Entrate n. 240013 del 28/06/2023 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

30. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

L'amministrazione si riserva la facoltà di monitorare le attività relative all'Accordo Quadro attraverso l'analisi della reportistica che sarà trasmessa dal esecutore come di seguito indicato.

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei singoli contratti attuativi, l'esecutore è tenuto ad inviare all'amministrazione con cadenza annuale, entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'annualità di riferimento, l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati indicando per ogni contratto attuativo:

- dati relativi all'Accordo Quadro di riferimento
- l'Amministrazione contraente
- il CIG derivato
- data stipula contratto attuativo/durata/importo
- nominativi dei Referenti del contratto (RUP/DEC/...)
- importo del contratto/valore prestazione eseguita
- eventuali contestazioni/penali e relativo importo
- eventuali cause della cessazione anticipata

Analogamente deve essere predisposta per ciascun contratto attuativo; le informazioni sopra richieste dovranno far riferimento al singolo contratto attuativo.

Nel caso di mancata predisposizione o predisposizione incompleta della reportistica, l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale.

Tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio dei contratti di Accordo Quadro e dei

¹ In caso affermativo trasmettere la documentazione al DPO ai fini della nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

Contratti Attuativi, anche se realizzata/predisposta dal Esecutore in esecuzione agli adempimenti contrattuali, sono e rimangono di titolarità esclusiva dell'amministrazione potendoli quindi utilizzarli per le proprie finalità istituzionali.

31. DOMICILIO DIGITALE

Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, l'esecutore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

32. CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n.pagine.

Il presente contratto viene redatto con modalità telematica.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi" di Ancona

Per L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DELLA S.O.
AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

Il Legale Rappresentante

.....
(documento sottoscritto con firma digitale da
.....)

.....
(documento sottoscritto con firma digitale da
.....)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'esecutore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART. .. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. ... CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO

ART. ... MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ESECUTORE

ART. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. .. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

ART. ... PATTO DI INTEGRITÀ....

ART... DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. .. PENALI

ART. .. GARANZIA DEFINITIVA

ART. .. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

ART. ... RECESSO

ART... DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VIDENDE SOGGETTIVE
DELL'AGGIUDICATARIO

L'esecutore

Il Legale Rappresentante

.....

*(documento sottoscritto con firma digitale
da.....)*